

Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011.

(Pubblicata sul BURAT Speciale n. 59 del 14.04.2016)

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 25/2011)

1. All'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, per ogni Kw di potenza efficiente, in euro 35,00, oltre ai relativi aggiornamenti al tasso di inflazione programmata.";
 - b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Per la definizione di potenza efficiente si rinvia alla definizione ufficiale utilizzata per la potenza efficiente netta dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).";
 - c) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

"1 ter. In ossequio all'articolo 93, comma 2, della L.R. 7/2003 entro il 28 febbraio di ciascun anno è versato, anticipatamente e a titolo di acconto, il canone annuo calcolato applicando il valore riportato al comma 1 per ogni Kw di potenza nominale. L'utente è tenuto, altresì, a comunicare al competente Servizio Regionale, contestualmente al Gestore della rete di trasmissione ovvero al GSE e secondo i tempi previsti dagli stessi, la potenza efficiente dell'anno precedente debitamente certificata da organismo terzo che attesti le modalità di misurazione e la potenza efficiente misurata; con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Dipartimento competente è approvato apposito elenco di organismi terzi abilitati a rilasciare la certificazione, a seguito della quale il medesimo Servizio Regionale provvede a quantificare l'importo complessivo a conguaglio, secondo le modalità di cui al comma 1, che deve essere versato entro 60 giorni dalla relativa richiesta. Nel caso in cui il dato della potenza efficiente risulti inferiore alla potenza nominale nulla è dovuto al concessionario a titolo di rimborso. In caso di mancata comunicazione della potenza efficiente il canone dovuto è triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione. La Giunta regionale per il tramite del Dipartimento competente può affidare l'attività di verifica della potenza efficiente fornita dai gestori mediante società controllate dalla Regione Abruzzo sulla base di uno o più contratti di servizio di durata pluriennale approvati con appositi provvedimenti attuativi senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.";
 - d) dopo il comma 1 ter è inserito il seguente comma 1 ter-1:

"1 ter-1. Il termine di cui al primo periodo del comma 1 ter è stabilito per l'anno 2016 al 31 maggio 2016.";

- e) il comma 1 quinquies dell'articolo 12 della L.R. 25/2011 come introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di

depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015) è abrogato.

2. Alla L.R. 25/2011 sono apportate le ulteriori seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 dell'articolo 8, le parole "entro il 30 giugno 2016" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2016";
 - b) al comma 1 dell'articolo 9, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2016".
3. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2016).

Art. 2

(Modifiche alla L.R. 5/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale) le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle parole "duecentosettanta giorni, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) se in data precedente".

Art. 3

(Modifiche alla L.R. 9/2011)

1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Lo Statuto dell'ERSI è approvato con atto della Giunta della Regione Abruzzo".
2. Al comma 9 dell'articolo 1 della L.R. 9/2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole "dall'articolo 5" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 6, comma 5,";
 - b) le parole "quattro componenti indicati ciascuno da ogni ASSI" sono sostituite dalle parole: "quattro componenti nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale e designati ciascuno da ogni ASSI al proprio interno";
 - c) le parole "il Consiglio di amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo e controllo. Il Direttore generale ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché ogni più ampio potere di gestione dell'Ente".

Art. 4

(Modifiche alla L.R. 38/1996)

1. Alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 6 dell'articolo 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono consentite le attività cinofile e cinotecniche.";
 - b) dopo il comma 2 dell'articolo 9, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo, nelle zone B, C, D sono consentite le attività cinofile e cinotecniche. I regolamenti o i piani dei parchi naturali regionali ne regolamentano i tempi e le aree di pratica, garantendone comunque la possibilità di svolgimento per almeno otto mesi l'anno su aree non inferiori al cinquanta per cento delle rispettive zone B, C e D, nel rispetto delle caratteristiche naturali ed ambientali del relativo territorio. Nelle more dell'adeguamento dei regolamenti o dei piani dei parchi naturali regionali alle disposizioni di cui al presente comma, le predette attività sono consentite per l'intero anno su tutte le aree ricadenti nelle zone B, C e D. Per la pratica delle attività cinofile e cinotecniche l'interessato comunica all'ente gestore la data e le modalità di svolgimento delle stesse almeno 15 giorni prima, fermo restando gli eventuali ulteriori adempimenti di legge. Sono sempre consentite, senza alcuna limitazione ed obbligo di preavviso, passeggiate con cane al seguito.";

c) al comma 3 dell'articolo 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo, sono consentite le attività cinofile e cinotecniche nelle riserve regionali naturali guidate, controllate e speciali. Il relativo piano di assetto naturalistico ne regola i tempi e le aree di pratica, garantendone comunque la possibilità di svolgimento per almeno otto mesi l'anno su aree non inferiori al trenta per cento delle predette riserve, sempre nel rispetto delle caratteristiche naturali ed ambientali del relativo territorio. Nelle more dell'adeguamento del relativo piano di assetto naturalistico alle disposizioni di cui al presente comma, le predette attività sono consentite tutto l'anno sull'intera superficie della riserva. Per la pratica delle attività cinofile e cinotecniche l'interessato comunica all'ente gestore la data e le modalità di svolgimento delle stesse almeno 15 giorni prima, fermo restando gli eventuali ulteriori adempimenti di legge. Sono sempre consentite, senza alcuna limitazione ed obbligo di preavviso, passeggiate con cane al seguito.".

Art. 5

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).